SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 177**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 febbraio 1990, n. 206.

Regolamento recante i criteri per l'erogazione dei contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, che prevede la concessione di benefici alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 808/1985, secondo cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dal precedente art. 3, determina la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonché i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria per documentare l'attuazione del programma;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1986, n. 400;

Vista la delibera con cui il CIPI il 15 aprile 1986, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 808/1985, ha stabilito le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'art. 3 della stessa legge, indicato le priorità e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria;

Visto il decreto 18 giugno 1986 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della citata legge n. 808/1985, ha stabilito le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e relativa documentazione ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui all'art. 3 della stessa legge;

Ravvisata l'opportunità di stabilire criteri generali relativamente alla misura, tempi e modi di erogazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 808/1985, nonché alle modalità e procedure per la presentazione della documentazione sull'attuazione dei programmi;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'emanare ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 808/1985 i decreti relativi ai benefici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della stessa legge, si attiene — per determinare la misura, i tempi e i modi di erogazione dei contributi in conto interesse — ai criteri generali stabiliti negli articoli successivi.

Art. 2.

1. Nel decreto di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 808/1985 che determina la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonché i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria per documentare l'attuazione del programma, vengono definite — con riferimento alle attività di produzione di serie oggetto della richiesta di contributi da parte dell'impresa — la misura dei costi ammissibili e la misura del finanziamento concesso da istituto o istituti di credito da prendere come base per la determinazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*.

2. Per l'individuazione dei costi ammissibili — anche ai fini del modulo c dell'allegato *B* e dei moduli a-1), a-2), a-3), a-4) e a-5) dell'allegato *D* del decreto ministeriale del 18 giugno 1986 — si tiene conto del valore previsto dei costi ricorrenti dell'attività di produzione di serie per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, limitatamente alla quota che concorre alla formazione del circolante di programma (scorte e lavori in corso) calcolata come previsto dal decreto ministeriale del 18 giugno 1986. I costi di acquisto delle scorte relative al programma sono ammissibili in misura comunque non superiore al 45% dei lavori in corso.

3. Per la definizione della misura del finanziamento da prendere come base per la determinazione dei contributi si tiene conto di quanto previsto dalla delibera dell'istituto o degli istituti di credito circa le condizioni di erogazione e rimborso del finanziamento; il finanziamento potrà essere erogato anche in un'unica soluzione all'atto della stipula del contratto e rimborsato anche dopo il completamento delle attività di produzione di serie oggetto della richiesta di contributo da parte dell'impresa.

Art. 3.

1. Considerato l'ammontare del finanziamento preso come base ai sensi del precedente art. 2 e la valutazione attribuita al programma ai sensi del paragrafo 3.3 della deliberazione del CIPI del 15 aprile 1986, viene definita la misura dei contributi in conto interessi calcolati per ciascun anno in base al tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 in vigore all'atto del suddetto decreto.

2. L'impresa entro il 30 giugno di ciascun anno presenterà il rendiconto consuntivo:

a) dei costi ricorrenti sostenuti nell'anno solare precedente per le attività oggetto della richiesta, esposti come da prospetti a-1), a-2), a-3), a-4) e a-5) di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1986 allegato *D;*

b) della quota di finanziamento utilizzato.

3. L'impresa dovrà altresì inviare copia della documentazione presentata all'istituto o agli istituti di credito, nonché le decisioni assunte dagli stessi.

4. Sarà redatto dall'impresa un rapporto recante informazioni circa lo stato del programma e l'andamento delle vendite dei prodotti, l'oggetto del programma stesso, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente o da un membro del collegio sindacale; detto rapporto sarà corredato da una relazione predisposta da un esperto particolarmente qualificato, esterno alla struttura dell'impresa.

5. Il rendiconto stesso varrà anche come rapporto ai fini dell'applicazionedell'art. 2, comma 7, della legge n. 808/1985.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 maggio di ciascun anno, procederà ad emanare i provvedimenti per il versamento all'impresa del 60% dell'ammontare della quota annua di contributo in conto interesse, determinata ai sensi del precedente primo comma.

7. Il Ministero stesso provvederà inoltre, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei rendiconti annuali da parte dell'impresa, ad emanare i provvedimenti per le erogazioni a conguaglio, utilizzando come tasso di riferimento la media aritmetica dei tassi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976, in vigore nel periodo interessato.

Art. 4.

1. L'erogazione degli eventuali contributi previsti fino al 31 dicembre dell'anno solare precedente la registrazione del decreto di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 808/1985, che determina la misura, i tempi ed i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria per documentare l'attuazione del programma, dovrà essere disposta nella misura dell'80% entro sessanta giorni dalla registrazione del suddetto decreto, utilizzando come tasso di riferimento la media aritmetica dei tassi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976, in vigore nel periodo interessato.

2. Se la registrazione avrà luogo dopo il 30 aprile, entro i successivi trenta giorni verrà altresì disposta l'erogazione del 60% dell'ammontare previsto per l'anno solare in corso.

3. Il rendiconto al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla registrazione del decreto dovrà essere presentato dall'impresa entro novanta giorni dalla comunicazione dello stesso. Entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà ad emanare i provvedimenti per le erogazioni a conguaglio.

Art. 5.

1. Il decreto per la determinazione dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b),* della legge n. 808/1985, è comunicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, all'impresa interessata e da questa restituito corredato della firma del legale rappresentante per accettazione.

Art. 6.

1. Le imprese che abbiano goduto dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b),* della legge n. 808/1985 devono, nella relazione degli amministratori al bilancio relativo a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni, indicare per ciascun programma lo stato di attuazione del programma stesso, specificando le attività realizzate relativamente alla fase di produzione di serie, nonché i costi sostenuti nell'esercizio per tali attività — limitatamente alle voci di spesa ritenute ammissibili — e lo stato delle vendite dei prodotti oggetto del programma.

2. La relazione di cui al precedente comma, unitamente al bilancio di esercizio, deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 7.

1. Nel caso in cui nel corso dell'attuazione del programma i costi risultassero superiori a quelli previsti e l'impresa richiedesse la estensione dei benefici deliberati ai maggiori costi, si applicherà la procedura di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 18 giugno 1986.

2. Eventuali variazioni concernenti l'oggetto del programma, gli accordi di collaborazione internazionale e i tempi di realizzazione dovranno essere tempestivamente comunicati dall'impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, con adeguata motivazione.

3. Il Ministero, nel caso ritenga le suddette variazioni incidenti negativamente sulla validità complessiva del programma e tali da modificarne la valutazione, sospende in via cautelare l'erogazione dei benefici e presenta al CIPI proposta per le opportune delibere.

Art. 8.

1. In caso di gravi inadempienze dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre al CIPI la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in misura proporzionata alla gravità dell'inadempienza e comunque non superiore al 20% dei benefici erogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1990
Registro n. 15 Industria, foglio n. 314

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 e dell'art. 4, commi primo, sesto e nono, della legge n. 808/1985 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) è il seguente:

«Art. 3. — Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi di collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:

a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;

b) contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;

c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma.

Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza».

«Art. 4, comma primo. — Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui al precedente art. 3, indica le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie».

«Art. 4, comma sesto. — Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione».

«Art. 4, comma nono. — Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3, con propri decreti stabilisce:

a) la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonché le condizioni per l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per l'applicazione di penali in caso di totale o parziale mancata realizzazione del programma o di ritardi nella stessa realizzazione;

b) i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni;

c) le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a)*, senza corresponsione di interessi, mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione, determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La delibera del CIPI del 15 aprile 1986, recante direttive per interventi nel settore aeronautico, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1986.

— Il decreto ministeriale 18 giugno 1986, recante determinazione delle modalità e procedure per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 20 novembre 1986.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 3 e del nono comma dell'art. 4 della legge n. 808/1985 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3 e del nono comma dell'art. 4 della legge n. 808/1985 si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto ministeriale 18 giugno 1986 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— La delibera del CIPI del 15 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1986, reca: «Direttive per interventi nel settore aeronautico». Il testo del paragrafo 3.3 del cap. 3, concernente «Criteri per le modalità dell'istruttoria», è il seguente:

«3.3. Il Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 sulla base dell'istruttoria predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formula il proprio parere sul programma presentato, con particolare riferimento:

a) all'accertamento delle condizioni di ammissibilità o verifica delle priorità;

b) all'innovatività del programma proposto sotto il profilo tecnologico;

c) alla potenzialità di affermazione commerciale sui mercati mondiali del programma stesso;

d) all'effetto sull'occupazione qualificata del settore, specialmente nel Mezzogiorno, e prospettive di incremento delle produzioni civili;

e) agli eventuali effetti di sinergia con altre aziende del settore aeronautico e con altri settori ai fini del complessivo incremento dell'autonomia tecnologica italiana.

Il Comitato esprime, altresì, la valutazione circa il livello "elevato", "medio" ovvero "basso" da attribuire ai singoli programmi, con riferimento alle finalità indicate dalla legge e agli indirizzi e obiettivi fissati dal CIPI, ai sensi anche del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 808/1985. A tali valutazioni corrisponderanno, in relazione ai benefici di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 della legge n. 808/1985, delle differenti entità di intervento, e più precisamente:

per i benefici di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge n. 808/1985 rispettivamente il 100%, l'80% ed il 60% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nel centro-nord, e 100, 90 e 75 per cento per quelle localizzate nelle aree di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

per i benefici di cui all'art. 3, lettera *b)*, della legge n. 808/1985 rispettivamente contributi pari al 60%, al 50% ed al 40% del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le iniziative localizzate nel centro-nord; per le iniziative localizzate nelle aree di cui all'art. 1 del teso unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente del 70%, 60% e 50%».

— Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è il seguente:

«Art. 20 *(Determinazione del tasso di riferimento).* — Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni».

— Per il decreto ministeriale 18 giugno 1986 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 2 della citata legge n. 808/1985 (si veda nelle note alle premesse) prevede l'istituzione del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica. Si riporta il testo dei commi sesto e settimo del suddetto art. 2:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonché sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attività svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi.

La relazione è redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4, nono comma, della legge n. 808/1985 è riportato nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 si veda nelle note all'art. 3.

Nota agli articoli 5 e 6:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 808/1985 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 18 giugno 1986 (vedi nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 4 *(Provvedimenti per la determinazione dei benefici di cui all'art. 3, comma primo, lettere* b) *e* c)*, della legge n. 808/1985 sui finanziamenti successivi).* — Per ottenere — con riguardo ai programmi ammessi dal CIPI ai benefici della legge n. 808/1985 per la fase di produzione di serie e commercializzazione — i provvedimenti di cui all'art. 4, comma nono, della legge stessa sui successivi finanziamenti, le imprese presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, di volta in volta — in relazione alle esigenze finanziarie connesse ai lotti di attività di produzione di serie con tempi di flusso non inferiori ad una anno, o alle vendite ai singoli clienti finali — documentazione integrativa redatta in conformità agli schemi indicati negli allegati *D* ed *E*.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso che nel corso dell'istruttoria rilevi l'incompletezza della documentazione, provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana i provvedimenti di propria competenza con riferimento alle richieste di cui al primo comma.

I decreti di cui al precedente comma sono comunicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale alle imprese interessate».

90G0250

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Ariete, prodotto in Cina non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1289 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163007 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Settegrana Nicola, con sede in Palermo, via Goethe, 62;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito del materiale elettrico sottoindicato fabbricato in Cina, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello 33 - marca: Ariete - 220V - 50Hz - classe I - diametro pale 30 cm - 3 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Settegrana Nicola, con sede in Palermo, via Goethe, 62, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1289

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/9).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: 933.

Marca: Ariete - costruito in: Cina.

Descrizione: 220V - 50Hz - 39W - classe I - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina: —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977 n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 28 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0138).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977 n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 3 pagine, — disegni, — tabelle, 3 fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti diretti con le parti in tensione dell'apparecchio (i morsetti della pulsantiera sono accessibili attraverso le fessure di assiemaggio del coperchio inferiore), né contro i contatti indiretti (i conduttori interni sono accessibili e sono muniti del solo isolamento fondamentale).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

Il cavo di alimentazione non è protetto dagli sforzi di tensione in modo efficace, poiché la protezione è affidata ad un semplice nodo.

90A3289

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Laminox, prodotto in Taiwan R.O.C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1306 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163020 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Magazzini Formeon, con sede in Bologna;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello: Taf 1216 - marca: Laminox - 220V - 50Hz - 35W - classe I - diametro pale 30 cm - 3 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice, Magazzini Formeon, con sede in Bologna, via Zanardi, 35, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1306

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/30).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: *Taf 1216.*

Marca: Laminox - costruito a: Taiwan R.O.C.

Descrizione: 220V - 50Hz - 35W - classe I - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina : —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 26 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0159).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 3 pagine, — disegni, — tabelle, 3 fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti diretti con le parti in tensione dell'apparecchio (l'avvolgimento motore, ricoperto dalla sola vernice isolante considerata insufficiente ai fini della protezione contro le scosse elettriche; è accessibile attraverso l'apertura per lo snodo del dispositivo di oscillazione; inoltre i morsetti del condensatore sono accessibili attraverso le fessure di assiemaggio del coperchio inferiore) né contro i contatti indiretti (i conduttori interni sono accessibili e sono muniti del solo isolamento fondamentale).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

Il cavo di alimentazione non è protetto dagli sforzi di tensione e torsione in modo efficace, poiché la protezione è affidata ad un semplice nodo.

90A3290

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Good Time, prodotto in Taiwan R.O.C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1305 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163026 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Angoscini U. e C. S.n.c.. con sede in Brescia;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello 12" (30 cm) Desk Fan (Pala 30) - marca Good Time - 220/240V - 50Hz - classe II - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice, Angoscini U. e C. S.n.c., con sede in Brescia, Via Pace, 27, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1305

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/29).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: 12" (30 cm) Desk Fan (Pala 30).

Marca: Good Time - costruito a: Taiwan R.O.C.

Descrizione: 220/240V - 50Hz - 50W - classe II - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina : —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 27 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0158).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 3 pagine, — disegni, — tabelle, 3 fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) L'apparecchio non è accompagnato da un foglio di istruzioni per il suo corretto uso.

Manca l'indicazione della classe per quanto riguarda il grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti.

Nota. — Mancando il circuito di terra e non essendo ammessa in Italia la classe 0, l'apparecchio è stato considerato come appartenente alla classe II.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti diretti con le parti in tensione dell'apparecchio (i morsetti dell'interruttore sono accessibili attraverso le fessure di assiemaggio del coperchio inferiore), né contro i contatti indiretti (la carcassa metallica del motore e la griglia di protezione sono accessibili e separate dalle parti in tensione dal solo isolamento fondamentale).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

La griglia metallica a protezione delle parti in movimento della ventola può essere asportata senza l'uso di attrezzo.

90A3291

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 6 giugno 1990.

Determinazione delle nuove dotazioni organiche degli enti portuali e del personale da collocare in quiescenza ai sensi del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 53.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58;

Considerato che l'art. 3 della sopracitata legge 24 marzo 1990, n. 58, ha differito al 31 dicembre 1992 il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1987, n. 26, per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, nel limite massimo di seicentocinquanta unità per il triennio 1990-92;

Ritenuto di riservare nel triennio 1990-92 al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici una quota di cinquecentocinquanta unità per l'applicazione del beneficio soprarichiamato nei limiti di duecento unità per l'anno 1990, duecentocinquanta unità per l'anno 1991 e cento unità per l'anno 1992;

Tenuto conto delle riduzioni delle dotazioni organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici operate con i decreti interministeriali 13 febbraio 1987, 31 dicembre 1987 e 16 maggio 1989 sulla base di progetti di riorganizzazione aziendale presentati dai citati enti e aziende;

Considerato di dover adeguare la dotazione organica degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste, Savona, Civitavecchia e Palermo sia nel numero complessivo che nella ripartizione per categorie in relazione alle effettive necessità tecnico-operative ed alle situazioni determinatesi nei suddetti porti, anche a seguito del processo in atto di riorganizzazione del lavoro portuale;

Visti i compiti amministrativi ed operativi svolti dal personale dipendente dei predetti enti sia in forma diretta che attraverso il previo distacco presso società partecipate;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti e delle aziende portuali, nonché l'Assoporti, e tenuto conto della loro richiesta di accorpamento di più qualifiche in una stessa categoria al fine di favorire il processo di polifunzionalità delle unità lavorative;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione organica del Consorzio autonomo del porto di Genova da raggiungere entro il 31 dicembre 1992 è fissata in millequarantanove unità ed è determinata come segue:

Dirigenti	n.	16
Quadri ed impiegati	»	564
Operai	»	469
Totale . . .	n.	1.049

I lavoratori da collocare in quiescenza mediante pensionamento anticipato sono duecentottantadue così ripartiti:

novantaquattro per l'anno 1990;
centotrentotto per l'anno 1991;
cinquanta per l'anno 1992.

Art. 2.

La dotazione organica del Provveditorato al porto di Venezia da raggiungere entro il 31 dicembre 1992 è fissata in trecentosettantuno unità ed è determinata come segue:

Dirigenti	n.	7
Quadri ed impiegati	»	204
Operai	»	160
Totale . . .	n.	371

I lavoratori da collocare in quiescenza mediante pensionamento anticipato sono ventiquattro così ripartiti:

dodici per l'anno 1990;
dodici per l'anno 1991.

Art. 3.

La dotazione organica dell'Ente autonomo del porto di Trieste da raggiungere entro il 31 dicembre 1992 è fissata in seicentottantuno unità ed è determinata come segue:

Dirigenti	n.	7
Quadri ed impiegati	»	358
Operai	»	316
Totale . . .	n.	681

I lavoratori da collocare in quiescenza mediante pensionamento anticipato sono duecentotre così ripartiti:

ottantacinque per l'anno 1990;
novanta per l'anno 1991;
ventotto per l'anno 1992.

Art. 4.

La dotazione organica dell'Ente autonomo del porto di Savona da raggiungere entro il 31 dicembre 1992 è fissata in duecentotrentasei unità ed è determinata come segue:

Dirigenti	n.	6
Quadri ed impiegati	»	77
Operai	»	153
Totale . . .	n.	236

I lavoratori da collocare in quiescenza mediante pensionamento anticipato sono diciotto così ripartiti:

sei per l'anno 1990;
sei per l'anno 1991;
sei per l'anno 1992.

Art. 5.

La dotazione organica del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia da raggiungere entro il 31 dicembre 1992 è fissata in settantasette unità ed è determinata come segue:

Dirigenti	n.	1
Quadri ed impiegati	»	24
Operai	»	52
Totale . . .	n.	77

I lavoratori da collocare in quiescenza mediante pensionamento anticipato sono sette così ripartiti:

uno per l'anno 1990;
due per l'anno 1991;
quattro per l'anno 1992.

Art. 6.

La dotazione organica dell'Ente autonomo del porto di Palermo da raggiungere entro il 31 dicembre 1992 è fissata in centotrentanove unità ed è determinata come segue:

Dirigenti	n.	1
Quadri ed impiegati	»	50
Operai	»	88
Totale	n.	139

I lavoratori da collocare in quiescenza mediante pensionamento anticipato sono sedici così ripartiti:

due per l'anno 1990;
due per l'anno 1991;
dodici per l'anno 1992.

Art. 7.

La domande di prepensionamento da parte dei dipendenti già in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della legge n. 26/1987 ovvero che li matureranno entro il 31 dicembre 1992, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Per quanto non previsto restano confermati i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio di cui al citato art. 9 della legge n. 26/1987.

Art. 8.

Qualora per ciascuno degli enti, di cui agli articoli precedenti, le domande di pensionamento anticipato presentate dai rispettivi dipendenti siano inferiori rispetto alle eccedenze come sopra stabilite, si provvederà con successivo decreto all'assegnazione delle unità disponibili ad altri enti per i quali le domande di pensionamento anticipato siano risultate superiori rispetto alle fissate eccedenze, previa rideterminazione della corrispondente pianta organica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1990

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

Il Ministro del tesoro
CARLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del D.-L. n. 6/1990, recante «Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali», così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1990, n. 58, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dei lavoratori degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1992 nel limite di 1.500 unità per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992. Una quota delle suddette 4.000 unità, fino al limite massimo di 650, è riservata per il triennio medesimo al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Qualora detto beneficio non sia utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992, tale termine viene prorogato al 31 dicembre 1993.

1-*bis*. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché ai lavoratori e ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di servizio militare, nonché quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni.

2. Il fabbisogno derivante dalla applicazione del comma 1 è valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1990, lire 126 miliardi per l'anno 1991, lire 200 miliardi per l'anno 1992 e lire 432 miliardi complessivamente per il quinquennio 1993-1997.

3. Gli oneri accessori conseguenti alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle indennità contrattuali collegate alla cessazione anticipata del servizio sono valutati in lire 108 miliardi per il 1990, lire 72 miliardi per il 1991 e lire 108 miliardi per il 1992.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriori 2.000 unità per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Detto beneficio non è cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali, se non utilizzato pienamente entro il citato termine del 31 dicembre 1991, viene prorogato al 31 dicembre 1992. Esso dovrà interessare le sole compagnie e gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti e comunque nei limiti numerici previsti dalle stesse dotazioni organiche. Al fine di sopperire alle fluttuanti necessità operative degli scali nazionali il Ministro della marina mercantile determina con proprio decreto il numero massimo delle giornate di cassa integrazione guadagni straordinaria da assegnare annualmente ad ogni singolo porto, nonché i criteri in base ai quali le compagnie o gruppi, entro il numero massimo prestabilito, potranno distribuirle, prevedendo la massima flessibilità nell'utilizzo di dette giornate nel corso dell'anno, con apposite verifiche mensili.

5. Il fabbisogno derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

6. A decorrere dalla data di completo utilizzo dei fondi di cui al comma 5 i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova vengono assoggettati alla normativa generale della cassa integrazione prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164. I termini, i criteri, le

modalità per l'applicazione di detto beneficio, che dovranno tener conto della specificità del settore, saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro il 31 dicembre 1991, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.

7. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, nonché quelle di cui all'art. 12 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

8. Fino al 31 dicembre 1992 non è consentito procedere alla immissione di nuovo personale nelle compagnie e gruppi portuali ed eventuali maggiori esigenze dei traffici dovranno essere soddisfatte facendo ricorso alla mobilità dei lavoratori portuali tra porti. Il lavoratore che beneficia dell'indennità di cassa integrazione ai sensi del comma 4 cessa dal beneficio qualora rifiuti di accettare la nuova sistemazione occupazionale.

8-*bis*. - È consentito ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, che non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato».

— Il testo dell'art. 9 del D.-L. n. 873/1986, recante «Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali», così come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1987, n. 26, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Con effetto dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'art. 7 è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a 52 anni per gli uomini, con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;

b) età inferiore a 52 anni, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianità contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. La domanda di pensionamento è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'art. 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma, comunque, entro il 31 dicembre 1988.

3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e dà luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di età valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.

4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

5. La pensione di cui al presente articolo è incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianità previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.

6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di società a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 100 della Costituzione e delle società e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'art. 3, comma 16.3, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.

8. L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al presente articolo non è cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre è considerata anzianità utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.

9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'art. 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano fruire del pensionamento anticipato seguendo i criteri della maggiore età, della maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.

10. Possono accedere al pensionamento anticipato, alle condizioni del presente articolo, anche i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e i controllori merci del porto di Venezia.

10-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonché delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalità di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte».

— Il D.I. 13 febbraio 1987 recante «Dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti degli enti e delle aziende portuali», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1987.

— Il D.I. 31 dicembre 1987 recante «Determinazione delle dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti dell'Ente autonomo del porto di Trieste, del Consorzio autonomo del porto di Genova e del Provveditorato al porto di Venezia», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1988.

— Il D.I. 16 maggio 1989 recante «Dotazione organica del Consorzio autonomo del porto di Genova e della Compagnia ramo industriale e carenanti del porto di Genova», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1989.

90A3334

DECRETO 30 luglio 1990.

Sospensione della pesca del pesce spada e dell'alalunga con reti da posta derivante.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 giugno 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1990 recante misure tecniche concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti;

Vista l'ordinanza n. 914/90 della III sezione del T.A.R. Lazio con la quale è stata sospesa l'efficacia del suddetto decreto 30 marzo 1990;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1990 con il quale è stata sospesa temporaneamente la pesca del pesce spada e dell'alalunga con reti da posta derivante;

Vista l'ordinanza n. 959/90 della VI sezione del Consiglio di Stato con cui è stato respinto l'appello di questa amministrazione avverso la suddetta ordinanza del T.A.R. Lazio n. 914/90;

Considerato che, nelle more della definizione di un provvedimento in materia, occorre dare esecuzione alle suddette ordinanze, vietando la pesca del pesce spada e dell'alalunga con reti da posta derivante;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata la pesca del pesce spada e dell'alalunga con reti da posta derivante.

I contravventori alla disposizione di cui al comma precedente saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 2.

Sono revocati il primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1990 concernente l'istituzione di una zona di tutela biologica nel Mar Ligure ed il decreto ministeriale 18 luglio 1990 concernente le modalità tecniche per la prosecuzione delle ricerche in materia di reti derivanti nel Mar Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A3399

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 luglio 1990.

Modificazione al decreto ministeriale 26 ottobre 1989 concernente modalità e condizioni per ottenere il riconoscimento di distillatore e di assimilato al distillatore.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1990, contenente nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1989, con il quale sono state dettate le modalità e le condizioni per ottenere il riconoscimento di distillatore e di assimilato al distillatore;

Ritenuta la necessità di acquisire, ai fini della concessione del riconoscimento di distillatore e di assimilato al distillatore, anche la certificazione prefettizia prevista dall'art. 7 della citata legge 19 marzo 1990, n. 55;

Considerato che per provvedere all'acquisizione della predetta documentazione occorre prorogare la data di validità dei riconoscimenti concessi ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 24 marzo 1984;

Decreta:

Articolo unico

1) All'art. 1, paragrafo 2, del decreto ministeriale 26 ottobre 1989 è aggiunto:

«certificazione prefettizia rilasciata in applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55».

2) All'art. 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1989 è aggiunto il seguente paragrafo 4):

«Alla domanda in bollo deve essere allegata la certificazione prefettizia rilasciata in applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55».

3) L'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale 26 ottobre 1989 è modificato come segue:

«I riconoscimenti finora concessi, e non revocati, restano validi fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino al completo espletamento di tutte le operazioni relative alle distillazioni decise prima di tale data».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 1990

Il Ministro: MANNINO

90A3400

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 luglio 1990.

Integrazione dell'elenco degli aeroporti doganali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990, registro n. 2, foglio n. 364, con cui si è provveduto, nell'ambito della organizzazione periferica della D.G.A.C., alla rideterminazione delle circoscrizioni aeroportuali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, con particolare riferimento all'art. 113;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1988 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 27 maggio 1988) con cui si è provveduto alla designazione degli aeroporti doganali ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Ritenuta l'opportunità di integrare l'elenco degli aeroporti indicati nel suddetto decreto 30 marzo 1988 nonché di modificare le competenze degli uffici doganali operanti presso gli aeroporti;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, vengono designati quali aeroporti doganali i seguenti aeroporti:

AEROPORTI DOGANALI

Località	Aeroporto	Dogana	Circoscrizione doganale
Ancona	Falconara Marittima	Ancona	Ancona
Bari	Bari Palese	Bari	Bari
Bergamo	Bergamo Orio al Serio	Orio al Serio	Bergamo
Bologna	Bologna (Borgo Panigale)	Bologna	Bologna
Brindisi	Brindisi Casale	Brindisi	Brindisi
Cagliari	Cagliari Elmas	Cagliari	Cagliari
Catania	Catania Fontanarossa	Catania	Catania
Forlì	Forlì L. Ridolfi	Forlì	Ravenna
Genova	Genova C. Colombo	Genova 2'	Genova
Lamezia Terme	Lamezia Terme	Vibo Valentia Marittima	Reggio Calabria
Milano	Milano Linate	Segrate	Milano II
Milano	Milano Malpensa	Somma Lombardo	Milano II
Napoli	Napoli Capodichino	Napoli II	Napoli
Olbia	Olbia Costa Smeralda	Olbia	Porto Torres
Palermo	Palermo Punta Raisi	Palermo	Palermo
Perugia	Perugia S. Egidio	Perugia	Roma I
Pisa	Pisa S. Giusto	Pisa	Pisa
Rimini (Forlì)	Rimini Miramare	Rimini	Ravenna
Roma	Roma Ciampino	Roma II	Roma II
Roma	Roma Fiumicino	Roma II	Roma II
Ronchi dei Legionari (Gorizia)	Ronchi dei Legionari	Monfalcone	Monfalcone
Torino	Torino Caselle	Torino	Torino
Treviso	Treviso S. Angelo	Treviso	Venezia
Venezia	Venezia Tessera	Venezia II	Venezia
Verona	Verona Villafranca	Verona	Verona

Roma, 9 luglio 1990

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

90A3333

DECRETO 16 luglio 1990.

Adeguamento delle tariffe per i controlli di cui all'allegato 1, appendice 2, dell'accordo A.T.P. da effettuarsi presso le stazioni di prova dipendenti dall'amministrazione statale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, con la quale è stato ratificato l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deperibili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.), concluso a Ginevra il 1° settembre 1970;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, con il quale, in esecuzione della predetta legge 2 maggio 1977, n. 264, è stata data facoltà al Ministro dei trasporti di autorizzare per l'effettuazione dei controlli, di cui all'allegato 1, appendice 2 dell'accordo A.T.P., anche stazioni non dipendenti dall'amministrazione statale;

Vista la necessità di adeguare la copertura dei costi di esercizio secondo quanto già praticato dalle stazioni non dipendenti dall'amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 18, terzo comma, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 1986), con il quale è stato stabilito che con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, può essere disposto il versamento da parte degli utenti di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della tabella 3 allegata alla legge medesima, quando queste richieste richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature;

Considerati e valutati i costi delle apparecchiature fisse e mobili necessarie per la climatizzazione a temperature costanti dell'ambiente in cui debbono essere eseguite le prove, del rapido deterioramento a cui è sottoposto il locale di prova a causa delle quotidiane variazioni di temperatura, dell'energia elettrica necessaria per mantenere le temperature di prova costanti ed indipendenti dalle variazioni stagionali e giornaliere della temperatura dell'ambiente esterno per tutte le 24 ore che mediamente sono necessarie per la effettuazione di un prova;

Tenuto conto delle diverse caratteristiche d'ingombro dei veicoli, che consentono di sottoporre contemporaneamente alla stessa prova uno o più veicoli di dimensioni ridotte, e della diversa incidenza del costo diretto di gestione quando la prova prosegue anche dopo le prime 24 ore;

Decreta:

Art. 1.

I diritti aggiuntivi di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono così fissati:

a) veicoli di lunghezza massima inferiore od uguale a metri cinque:

L. 1.000.000 per il primo giorno di prova della durata prevista fino a 24 ore;

L. 800.000 per ogni giorno di prova, successivo al primo, intero o per frazione di giorno superiore a 3 ore;

b) veicoli di lunghezza massima superiore a metri cinque ed inferiore a metri otto:

L. 1.450.000 per il primo giorno di prova della durata prevista fino a 24 ore;

L. 1.200.000 per ogni giorno di prova, successivo al primo, intero o per frazione di giorno superiore a 3 ore;

c) veicoli di lunghezza massima superiore a metri otto:

L. 2.500.000 per il primo giorno di prova della durata prevista fino a 24 ore;

L. 2.000.000 per ogni giorno di prova, successivo al primo, intero o per frazione di giorno superiore a 3 ore.

Art. 2.

Gli importi dei diritti aggiuntivi di cui all'art. 1 del presente decreto, determinati in relazione alla durata prevista della prova, devono essere versati dagli interessati anticipatamente sull'apposito capitolo delle entrate ed attestati da apposita quietanza della tesoreria provinciale dello Stato da allegare alla richiesta di visita e prova.

Art. 3.

In relazione alla effettiva durata della prova, gli interessati sono tenuti ad effettuare, prima del rilascio del certificato tecnico da parte del competente ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i versamenti integrativi fino alla concorrenza degli importi di cui all'art. 1 del presente decreto, con le modalità previste nel precedente art. 2.

Art. 4.

Al rimborso delle eventuali eccedenze di versamento si provvederà mediante appositi ordini di accreditamento al competente funzionario delegato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

90A3311

DECRETO 25 luglio 1990.

Determinazione della tariffa e dei diritti aggiuntivi per le prove di omologazione, verifiche, prove primitive ed accertamenti periodici sull'etilometro.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto in particolare il comma quarto dello stesso art. 132 del citato testo unico, come sostituito dall'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con proprio decreto, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno, gli strumenti e le procedure al fine di consentire agli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'art. 137 del predetto testo unico di effettuare l'accertamento in caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 10 agosto 1988, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti, in base al quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, nella parte che modifica l'art. 132 del citato testo unico, si considera in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo il conducente che risulti avere un tasso alcoolemico pari o superiore a 0,8g/l (0,8 grammi per litro);

Visto il regolamento n. 196 del 22 maggio 1990, adottato con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno, che fissa i criteri per l'omologazione della apparecchiatura utilizzata per l'accertamento del tasso alcoolemico, denominato «etilometro»; per le verifiche o prove primitive e per gli accertamenti tecnici periodici;

Ravvisata la necessità di determinare gli oneri a carico degli utenti per la effettuazione delle verifiche e prove di omologazione, delle verifiche e prove primitive e degli accertamenti tecnici periodici;

Vista la tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Visto l'art. 18, terzo comma, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 1986), con il quale è stato stabilito che con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, può essere disposto il versamento da parte degli utenti di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della tabella 3 allegata alla legge medesima, quando queste richieste richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature;

Considerati e valutati i costi delle apparecchiature fisse e mobili necessarie per l'allestimento, messa in esercizio, manutenzione e gestione del laboratorio di prova; e tenuto conto della complessità e durata delle singole prove previste per l'omologazione del tipo, per le verifiche e prove primitive e per gli accertamenti tecnici periodici;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa per le singole prove di omologazione, verifiche e prove primitive ed accertamenti tecnici sull'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento del tasso alcoolemico, denominata «etilometro», è fissata in L. 80.000.

Art. 2.

I diritti aggiuntivi di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono così fissati:

A) Omologazione del tipo dell'etilometro effettuata presso i centri attrezzati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: L. 10.000.000.

B) Verifiche e prove primitive per la immissione in uso dell'etilometro effettuate presso i centri attrezzati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: L. 100.000.

C) Accertamenti periodici sull'etilometro, effettuati presso i centri attrezzati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: L. 50.000.

Nel caso in cui, in fase di prima applicazione, il C.S.R.P.A.D. di Roma della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione effettui le prove di cui al precedente punto *A)* presso laboratori esterni, i richiedenti in sostituzione dei diritti aggiuntivi di cui al presente articolo, corrisponderanno direttamente ai laboratori i compensi previsti dai rispettivi tariffari.

Art. 3

Gli importi dei diritti aggiuntivi di cui all'art. 2 del presente decreto devono essere versati dagli interessati anticipatamente sull'apposito capitolo delle entrate ed attestati da apposita quietanza della tesoreria provinciale dello Stato da allegare alla richiesta di visita e prova.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1990

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A3310

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 1990.

Adeguamento degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica per il periodo 1983-1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1983, con il quale, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del quarto comma introdotto nell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, sono stati stabiliti indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito relativamente agli elementi indicati dall'art. 2, secondo comma, del citato decreto n. 600, da utilizzare per gli accertamenti sintetici per il periodo d'imposta 1983;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1989 con il quale è stata effettuata la rideterminazione degli indici presuntivi di reddito relativi alle navi e imbarcazioni da diporto;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del richiamato decreto ministeriale 21 luglio 1983, gli importi stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso decreto devono essere adeguati, con successivi decreti ministeriali, ogni due anni in misura pari alla variazione, rispetto alla media dell'anno 1983, dell'indice dei prezzi al consumo per la intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Vista la nota n. 4095 dell'8 marzo 1990 con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi, per il periodo 1983-1989 negli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività è stata del 49,8 per cento in aumento;

Atteso che i valori indici delle residenze secondarie, rispetto agli altri elementi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stati determinati secondo le regole proprie dei redditi dei fabbricati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e che, quindi, si deve procedere alla rideterminazione in aumento dei valori indici relativi alle residenze secondarie tenendo conto dei coefficienti stabiliti annualmente con decreti del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli indici presuntivi di reddito o di maggior reddito relativi agli elementi di cui all'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati, per i periodi di imposta 1989 e 1990, in base agli importi indicati nelle tabelle *A* e *B*.

Art. 2.

Relativamente alla disponibilità delle residenze secondarie, per la determinazione, distintamente per ciascuno dei periodi di imposta 1989 e 1990, della rendita catastale, aumentata di un terzo, da valere ai fini della quantificazione dell'indice di reddito o di maggior reddito, si applicano i coefficienti di rivalutazione stabiliti per ciascuno di detti anni con decreto ministeriale del 16 dicembre 1988 e con l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1990

Il Ministro: FORMICA

TABELLA *A*

COEFFICIENTE 3

1. *Imbarcazioni da diporto* (1):

1.1. di stazza lorda superiore a 3 e fino a 50 t con propulsione a vela (2):

oltre 600 e fino a 900 cm	L. 8.988 al cm
oltre 900 e fino a 1200 cm	L. 8.089.200 più L. 19.474 per ogni cm eccedente i 900
oltre 1200 e fino a 1800 cm	L. 13.931.400 più L. 58.422 per ogni cm eccedente i 1200

1.2. di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

fino a 900 cm	L. 10.785 al cm più L. 22.470 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)
oltre 900 e fino a 1200 cm	L. 11.324.890 più L. 27.263 per ogni cm eccedente i 900 più L. 22.470 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)
oltre 1200 e fino a 1800 cm	L. 19.503.960 più L. 81.790 per ogni cm eccedente i 1200 più L. 22.470 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)

2. *Cavalli da corsa o da equitazione mantenuti in proprio:*

2.1. cavalli da corsa . . . . L. 7.864.500

2.2. cavalli da equitazione . . . . L. 5.243.000

3. *Autoveicoli per il trasporto di persone* (3) (4) (5):

3.1. con alimentazione a benzina:

fino a 1000 cc (fino a 12 cavalli fiscali) . . L. 4.494.000

da 1001 a 1500 cc (da 13 a 16 cavalli fiscali) L. 5.992.000

da 1501 a 2000 cc (da 17 a 20 cavalli fiscali) L. 7.490.000

3.2. con alimentazione a gasolio:

fino a 1500 cc (fino a 16 cavalli fiscali) . . L. 5.992.000

da 1501 a 2500 cc (da 17 a 23 cavalli fiscali) L. 7.490.000

4. *Residenze secondarie*, il numero delle quali sia inferiore a tre, ubicate in:

4.1. centri edificati di comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti (6);

4.2. centri edificati di comuni con popolazione fino a 300.000 abitanti;

4.3. zone a destinazione agricola sancita da strumenti urbanistici adottati o approvati, esterne ai centri edificati di cui ai precedenti numeri 4.1. e 4.2.;

4.4. complessi edilizi unitari esterni ai centri edificati, realizzati in base a convenzioni di lottizzazioni e classificati o classificabili nelle categorie A1, A2 e A7; villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere (7);

4.5. edifici o complessi di edifici esterni ai centri edificati, non compresi nei precedenti numeri 4.1., 4.2., 4.3. e 4.4.;

4.6. edifici classificati o classificabili nelle categorie A8 e A9 ovunque situati;

4.7. qualsiasi zona, se godute in locazione per l'intero anno o per l'intera stagione.

Gli importi relativi alle diverse ubicazioni si ricavano dalla rendita catastale, aumentata di un terzo, maggiorata delle seguenti percentuali:

	Nei comuni di stazioni di cura s. e t. o ricadenti nei territori di a.p.t. (8)	Negli altri comuni
Residenze di cui al n. 4.1.	200%	100%
Residenze di cui al n. 4.2.	150%	100%
Residenze di cui al n. 4.3.	100%	50%
Residenze di cui al n. 4.4.	400%	200%
Residenze di cui al n. 4.5.	250%	100%
Residenze di cui al n. 4.6.	500%	300%
Residenze di cui al n. 4.7.	100%	—

Gli importi suindicati sono applicabili ai titolari di diritti reali sugli immobili, anche se frazionari o di godimento, nonché alle persone fisiche che abbiano il godimento di fatto di immobili o unità immobiliari che costituiscono l'unico cespite di società di persone o di capitali a ristretta base azionaria ovvero di società estere o a prevalente partecipazione estera.

Non si considera a disposizione l'alloggio che sia stato dato in locazione per almeno sei mesi all'anno ed il cui reddito effettivo sia evidenziato nella dichiarazione annuale

5. *Collaboratori familiari*, nei limiti di un importo complessivo di spesa di L. 20.223.000:

5.1. collaboratori a tempo pieno conviventi . . L. 13.482.000

5.2. collaboratori a tempo parziale o non conviventi per ora lavorata . . . . L. 6.741

Ai fini del presente decreto non si considera collaboratore familiare la persona addetta esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

---

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 5% all'anno, fino a un massimo del 40%, a decorrere dal secondo anno successivo a quello della prima immatricolazione.

(2) Sono esclusi i natanti da diporto, cioè quelli indicati nell'art. 13, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante «Norme sulla navigazione da diporto» (unità da diporto a remi, unità da diporto di lunghezza non superiore a 6 metri o munita di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle 3 tonnellate purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi i 18,4 chilowatt, pari a 25 cavalli fiscali).

(3) Gli importi indicati sono ridotti del 10% all'anno, fino ad un massimo del 50%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di immatricolazione.

(4) Per gli autoveicoli alimentati a gas gli importi sono ridotti del 20%.

(5) Per i soggetti che abbiano la disponibilità di un solo autoveicolo fino a 1000 cc, se alimentato a benzina, e fino a 1500 cc, se alimentato a gasolio, gli importi sono ridotti del 50%.

(6) Art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(7) Aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

(8) Aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

TABELLA *B*

COEFFICIENTE 4

1. *Aeromobili da turismo:*

1.1. aerei:

fino a 200 HP . . . . . . L. 194.740 per ora di volo
da 201 a 400 HP . . . . . L. 599.200 »
oltre 400 HP . . . . L. 3.745.000 »

1.2. elicotteri

fino a 190 HP . . . . . . L. 329.560 per ora di volo
da 191 a 870 HP . . . . . L. 1.168.440 »
oltre 870 HP . . . . L. 2.696.400 »

2. *Navi ed imbarcazioni da diporto* (1):

2.1. di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a vela:

oltre 1800 cm . . . . L. 20.972 al cm

2.2. di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

oltre 1800 cm . . . . L. 29.360 al cm più L. 22.470 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)

2.3. navi di stazza lorda superiore a 50 t . . . . L. 1.198.400 per ogni t

3. *Cavalli da corsa o da equitazione mantenuti in pensione:*
3.1. cavalli da corsa . . . . L. 19.099.500
3.2. cavalli da equitazione . . . . L. 12.733.000

4. *Autoveicoli per il trasporto di persone* (2):
4.1. con alimentazione a benzina oltre 2000 cc (oltre 20 cavalli fiscali) . . . . L. 11.235.000
4.2. con alimentazione a gasolio oltre 2500 cc (oltre 23 cavalli fiscali) . . . . L. 11.984.000

5. *Residenze secondarie*, il numero delle quali sia pari o superiore a tre.
Gli importi sono determinati in base alle stesse modalità di cui alla tabella *A*, n. 4.

6. *Collaboratori familiari*, oltre i limiti di un importo complessivo di spesa di L. 20.223.000.
Gli importi sono determinati in base alle stesse modalità di cui alla tabella *A*, punto 5.

7. *Riserve di caccia:*
7.1. in pianura o in collina . . . . L. 74.900 per ettaro
7.2. in montagna . . . . L. 37.450 per ettaro

---

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 5% all'anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

(2) Gli importi indicati sono ridotti del 10% all'anno, fino ad un massimo del 50%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di immatricolazione.

90A3354

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 92 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia da quattro a tredici per ciascun anno di corso, per un totale di cinquantadue;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24820 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia da quattro a otto per ciascun anno di corso anziché tredici unità come proposto nelle delibere sopracitate, trasmesso con nota ministeriale n. 906 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 92 relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3272

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, in Verona

Con decreto 6 luglio 1990 del Ministro del tesoro è stata approvata la modifica dell'art. 2, primo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, con sede in Verona.

90A3343

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Fano

Con decreto 6 luglio 1990 del Ministro del tesoro è stata approvata la modifica dell'art. 32 dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano.

90A3344

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Prato

Con decreto 9 luglio 1990 del Ministro del tesoro è stata approvata la modifica dell'art. 5, secondo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Prato, con sede in Prato.

90A3345

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Calò» di Francavilla Fontana ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brindisi, prot. n. 3579/Settore I del 16 maggio 1990, il preside dell'istituto tecnico commerciale di Francavilla Fontana (Brindisi) è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto di detta scuola, la donazione della somma di L. 6.700.000 offerta dal Lions club di Francavilla.

90A3274

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Vivante» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari, prot. n. 1344/Settore I del 13 novembre 1989, il preside dell'istituto tecnico commerciale «Vivante» di Bari è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto di detta scuola, la donazione della somma di L. 3.000.000, offerta dai famigliari del defunto prof. Michele Fiore, al fine di istituire una borsa di studio a suo nome.

90A3275

Autorizzazione alla scuola media statale «Pino da Zara» di Carbonera ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Treviso del 12 maggio 1990, prot. n. 1139, la scuola media statale «Pino da Zara» di Carbonera (Treviso) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Commodor C 64.

90A3276

Autorizzazione alla scuola media statale del Villaggio Lamarmora di Biella ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli in data 8 maggio 1990, la scuola media statale del Villaggio Lamarmora di Biella è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla ditta Roj Electrotex di Biella di:

un computer I.B.M. PC 24 ore (convertibile);
un trasformatore carica batterie originale I.B.M.;
un mini disco avviamento start-up diskette I.B.M. convertibile del valore di L. 1.785.000.

90A3277

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 giugno 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar di Sassari di cui alla delibera CIPI del 18 settembre 1987, è prolungata al 30 giugno 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar, con sede in Porto Torres ed unità in Porto Torres, Assemini ed Ottana, di cui alla delibera CIPI del 18 febbraio 1982, è prolungata al 30 giugno 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano, sede sec. - Milano, stabilimenti di Arzignano (Vicenza), Caronno Pertusella (Varese), Sesto S. Giovanni (Milano) e uffici vendita nazionali:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: sì.
Con esclusione dell'unità di Pozzo d'Adda (Milano) e stabilimento di Arzignano (Vicenza) sino al 31 dicembre 1989.

2) *S.r.l. Calzaturificio Golf*, con sede in Leno (Brescia) e stabilimento di Leno (Brescia):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 3 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Nuova Cimi Montubi* ora *Cimi Montubi*, cod. fisc. 09293890159, con sede in Vimodrone (Milano), cantieri nazionali e magazzino di Levate (Bergamo):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Enrico Mandelli*, con sede in Merate (Como) e stabilimento di Merate (Como):

periodo: dal 12 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 12 settembre 1988;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Kentelle*, con sede in Settimo Milanese (Milano) e stabilimento di Settimo Milanese (Milano):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - Conc. prev. dal 28 febbraio 1990.

6) *S.p.a. Imperial elettronics* già *Irt-Firt*, con sede in Brembate Sopra ora Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. Imperial elettronics* già *Irt-Firt*, con sede in Brembate Sopra ora Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1990 in favore di novantaquattro dipendenti della S.p.a. Lamprom, occupati presso lo stabilimento di Codroipo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per settantaquattro lavoratori e da 40 a 20 ore settimanali per venti dipendenti, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 7 aprile 1990 al 6 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1990 in favore di ventuno impiegati della S.p.a. J. Massarenti, occupati presso lo stabilimento di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 dal 1° marzo 1990 al 24 febbraio 1991.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1990 in favore di quaranta lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Nord Italia Vittorio Veneto, con sede legale in Vittorio Veneto (Treviso), occupati presso lo stabilimento di Codevilla (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 42 ore a 32 ore settimanali (da calcolare su media plurisettimanale) nei confronti di due operai, da 40 ore settimanali a 24 ore settimanali (da calcolare su media plurisettimanale) nei confronti di quattro operai e da 40 ore settimanali a 15 ore settimanali (da calcolare su media plurisettimanale) nei confronti di trentaquattro operai, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 26 febbraio 1990 al 25 febbraio 1991.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Salmi O.M.C. di Corio Canavese (Torino) è prolungata al 12 ottobre 1986.

Con lo stesso decreto la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta come sopra citato è ulteriormente prolungata al 4 marzo 1987.

Si applicano in favore dell'azienda sopra indicata le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A3279

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del presidente della seconda sezione della Commissione censuaria centrale

Con decreto ministeriale 24 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1990, registro n. 16 Finanze, foglio n. 20, il prof. Giuseppe Colombo è stato nominato presidente della seconda sezione della Commissione censuaria centrale, in sostituzione del dott. ing. Pietro Armocida.

90A3280

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Fiorentino Celestino, in Torchiarolo

Con decreto ministeriale 4 luglio 1990 la riscossione del carico tributario di L. 119.567.668 dovuto dalla ditta Fiorentino Celestino, con sede in Torchiarolo, è stata sospesa ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Brindisi nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

90A3281

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale del 4 luglio 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 60.069.472, dovuto dalla S.r.l. Rivedil, con sede in Rivarolo Canavese, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Torino è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 107.656.000, dovuto dalla S.p.a. GEO, anche quale incorporante della S.p.a. La.Go è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

90A3282

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Costituzione della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti per il biennio 1990-91

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1990, registro n. 11 Industria, foglio n. 338, è stata costituita la commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale dei brevetti per il biennio 1990-91.

90A3325

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di economia e commercio:
economia e politica agraria.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina interna.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ «L. BOCCONI» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:
economia delle aziende industriali;
marketing;
teoria e politica monetaria internazionale;
economia regionale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:
nefrologia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina veterinaria:
anatomia veterinaria sistematica e comparata II.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:
scienza della politica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3323

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze politiche:
economia politica II.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:
elettrotecnica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:
fisica II;
fondamenti di informatica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:
economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3324

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 31 luglio 1990 è pagabile presso le banche sottoindicate, la sesta cedola d'interesse relativa al semestre febbraio 1990/luglio 1990 del prestito obbligazionario 1987/1993, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6,45% lordo, pari al 6,047% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%;

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di maggio e giugno 1990 è risultato pari al 13,436%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di maggio e giugno 1990, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i CCT di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari all'11,708%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,181% equivalente al tasso semestrale del 5,92%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto, dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,15%, le obbligazioni frutteranno per il semestre agosto 1990/gennaio 1991, scadenza 31 gennaio 1991, cedola n. 7, un interesse lordo del 6,10% pari ad un rendimento del 5,719% al netto della ritenuta fiscale del 6,25.

90A3283

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla *Corte costituzionale*:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 7 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000